



COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO STAZIONAMENTO DELLE UNITA' DA DIPORTO NEL BACINO TURISTICO DI ANDORA

CAPO I - INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DELLE AREE PORTUALI

ART. 1 - INDIVIDUAZIONE E SISTEMAZIONE BANCHINE E PONTILI

Ambito portuale : quello compreso fra i moli foranei a sud, a est, a ovest e a nord sino al limite con il parcheggio comunale, a sua volta adiacente alla passeggiata della Via Aurelia.

Testata : area ricavata in testata alla diga foranea lato sud perpendicolarmente alla banchina n. 11 lato sud ed ha una lunghezza di circa 25 metri. E' permesso l'ormeggio solo per le unità interessate ad operazioni di rifornimento carburante secondo il disposto dell'Ordinanza emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano - Albenga. (punto 1 della planimetria colorata in blu)

Banchina 11 lato sud : è ricavata sulla parte interna della diga foranea a partire dalla testata per una lunghezza di 261 metri (punto 2 della planimetria colorata in rosso):

- a) nei primi 10 metri, a partire dalla testata, è vietato l'ormeggio trattandosi di zona destinata al rifornimento di carburante;
- b) i successivi 233 metri sono destinati, in base al piano degli ormeggi in vigore, all'ormeggio delle unità in transito e all'ormeggio delle unità assegnatarie di posto annuale;
- c) i restanti 18 metri sono destinati esclusivamente all'accosto delle unità che effettuano operazioni di alaggio e varo a mezzo autogrù.

Banchina 11 lato ovest: è ricavata sul lato interno della diga foranea per una lunghezza di 178 metri (punto 3 della planimetria colorata in giallo):

- a) i primi 18 metri, a partire dall'angolo con la banchina n° 11 lato sud sono destinati esclusivamente all'accosto delle unità che effettuano operazioni di alaggio e varo a mezzo di autogrù;
- b) i successivi 153 metri sono destinati, in base al piano degli ormeggi in vigore, all'ormeggio delle unità in transito e all'ormeggio delle unità assegnatarie di posto annuale;

c) i restanti 7 metri sono destinati all'ormeggio dei mezzi dell'Azienda Multiservizi Andora SRL (che in appresso sarà denominata solamente A.M.A.).

Banchina 12 lato nord: è il tratto compreso tra la banchina 11 lato ovest ed il molo di sottoflutto a est e corre parallela alla Via Aurelia per una lunghezza di 335 metri (punto 4 della planimetria colorata in verde):

a) ai primi 125 metri della banchina nord sono radicati i pontili nn. 10, 9 e 8 di lunghezza rispettivamente di 135 metri, 144 metri e 153 metri, destinati all'ormeggio di unità assegnatarie ed in transito in base al piano degli ormeggi in vigore.

b) i restanti 215 metri sono destinati all'ormeggio ed al transito delle unità da diporto e all'ormeggio delle unità da pesca, in base al piano degli ormeggi in vigore.

c) all'interno dei sopraccitati 215 metri è radicato il vecchio molo di sottoflutto meglio specificato al punto successivo.

Ex molo di sottoflutto : ha una lunghezza di 161 metri. Vi sono radicati (punto 5 della planimetria colorata in fuxia):

a) sul lato di ponente i seguenti pontili destinati all'ormeggio di unità assegnatarie di posto annuale e di unità in transito secondo il piano degli ormeggi in vigore.

pontile n. 3 lunghezza metri 84;

pontile n. 4 lunghezza metri 78;

pontile n. 5 lunghezza metri 72;

pontile n. 6 lunghezza metri 60;

pontile n. 7 lunghezza metri 48.

b) sul lato di levante il pontile 13 che corre parallelo al ex-sottoflutto con un pontile galleggiante di metri 145 destinato, in base al piano degli ormeggi in vigore, all'ormeggio delle unità in transito e all'ormeggio delle unità assegnatarie .

Banchina 12 est : è ricavata nel nuovo molo di sottoflutto in corrispondenza della parte dentata composta da un martello e dai pontili 21 -22 e 23 (punto 6 della planimetria colorata in viola):

a) i pontili 21, 22, 23 rispettivamente di metri 55, 55, 35, sono destinati sia all'ormeggio delle unità assegnatarie di posto annuale che in transito secondo il piano degli ormeggi in vigore, compreso n° 3 posti di ormeggio destinati al transito di moto d'acqua;

b) il lato nord del martello è destinato all'ormeggio di unità da diporto assegnatarie di posto annuale e di unità in transito secondo il piano degli ormeggi in vigore.

c) il lato ovest del martello è destinato all'ormeggio di unità da diporto assegnatarie di posto annuale e di unità in transito secondo il piano degli ormeggi in vigore ed eventuali attività di noleggio appositamente regolamentate dal Comune di Andora;

d) il lato sud del martello è destinato all'ormeggio di unità da traffico secondo il piano degli ormeggi in vigore.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE INTERNE ALL'AREA PORTUALE

- Area di varo e alaggio : è un'area recintata destinata alle operazioni di alaggio e varo e attività connesse, affidata dal Comune a terzi mediante contratto di servizi ed in regime di art. 45 bis del C.N. e si trova all'intersezione tra la banchina 11 lato sud e la stessa banchina 11 lato ovest. (punto 7 della planimetria colorata in fuxia tratteggiato);
- area hobbistica per allestimento piccoli natanti: ubicata nel lato ovest della banchina 11 adiacente alla diga foranea, (punto 8 della planimetria colorata in verde tratteggiato);
- Scivolo di alaggio e varo per piccole derive e natanti: ubicato alla base della zona di transito banchina 12 lato est (punto 9 della planimetria colorata in arancione tratteggiato).
- Area cosiddetta ex cantiere : ubicata nell'area a terra a nord del ex molo di sottoflutto ed utilizzata per deposito e rimessaggio temporaneo e quanto altro necessario per la corretta gestione dell'area portuale (punto 10 della planimetria colorata in azzurro)
- Zona Belvedere : ubicata a levante della banchina 11 lato sud utilizzata come area panoramica (punto 11 della planimetria colorata in giallo tratteggiato)
- Zona pescatori: è comprensiva delle 3 sotto elencate aree portuali:
 - 1) area box : situata lato nord a confine del porto con l'area del parcheggio esterno allo stesso, (punto 12 della planimetria colorata in rosa)
 - 2) area vendita: situata all'interno del piazzale di fronte all'area box (punto 13 della planimetria colorata in marrone)
 - 3) area deposito reti : situata sulla banchina 12 lato nord dietro ai posti barca agli stessi assegnati delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo (punto 14 della planimetria colorata in arancione);

CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ATTINENTI AI SERVIZI PORTUALI.

ART. 3 - GESTORE PORTO

1. Il Comune di Andora è titolare della concessione demaniale marittima rep. n° 3158 del 24/10/2013 per la costruzione e gestione del porto di Andora e ha affidato la gestione dell'area portuale all'Azienda Multiservizi Andora S.r.l., società a totale partecipazione del Comune stesso, secondo i dettami dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione (C.N.) e le disposizioni contenute nel contratto di servizio.

2. L'area portuale rimane sempre soggetta alle vigenti norme di Polizia del demanio Marittimo e alla vigilanza dell'Autorità Marittima, all'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel codice della Navigazione, relativo regolamento di esecuzione, nonché le altre leggi e regolamenti dello Stato.

ART. 4 – SERVIZI PORTUALI

1. Fermi restando i poteri di polizia e di vigilanza conferiti per legge all’Autorità Marittima, il Comune di Andora attraverso l’A.M.A. fornirà nell’ambito del bacino portuale di Andora i seguenti servizi che saranno svolti a cura e a responsabilità esclusiva di A.M.A.

- a) assistenza, su richiesta, alle operazioni di ormeggio e disormeggio da mare e da terra, nonché predisposizione delle relative sistemazioni ivi comprese catenarie, corpi morti, gavitelli;
- b) raccolta dei rifiuti di bordo posizionati dagli utenti nei punti di raccolta; a tale scopo nelle banchine dovranno essere collocati appositi contenitori;
- c) pulizia delle banchine e degli specchi acquei;
- d) guardianaggio tecnico delle unità ai fini della sicurezza portuale;
- e) rifornimento idrico;
- f) fornitura di energia elettrica e illuminazione delle banchine;
- g) predisposizione e manutenzione di servizi di primo intervento antincendio;
- h) cura di servizi igienici accessibili ed utilizzabili dagli utenti;
- i) servizio diffusione degli avvisi ai naviganti ed altre comunicazioni trasmesse dall’Autorità Marittima;
- j) ricovero di unità nell’area hobbistica per piccoli interventi di manutenzione;
- k) noleggio bicicletta;
- l) solaium;

CAPO III - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI

ART. 5 - TIPOLOGIA ORMEGGI

1. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, vengono individuati le seguenti tipologie di ormeggio:
 - a. ormeggi per unità assegnatarie (annuali);
 - b. ormeggi per unità in transito;
 - c. ormeggi per unità di traffico
 - d. ormeggi per Autorità marittima o altre Autorità dello Stato;
 - e. ormeggi pesca professionale;
 - f. ormeggi per operatori del porto;
 - g. ormeggi destinati allo sbarco di eventuali feriti da bordo;
 - h. ormeggi per associazioni e/o enti che non perseguono attività a scopo di lucro;

ART. 6- CATEGORIA DELLE UNITÀ DA DIPORTO

1. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per lunghezza delle unità è da intendersi la “lunghezza fuori tutto” risultante dalla Licenza di Navigazione ovvero la lunghezza massima, risultante da documenti ufficiali (rilasciati da Capitaneria di porto o da organismi tecnici notificati, ai sensi del D. Lgs. N° 171 del 2005 e relativo regolamento di attuazione, all’accertamento della conformità e certificazione CE delle unità da diporto) e dal certificato di omologazione.

1. fino a 6 metri categoria A

2. da metri 6.01 a metri 8	categoria B
3. da metri 8.01 a metri 11	categoria C
4. da metri 11.01 a metri 14	categoria D
5. oltre 14 metri	categoria E

2. In riferimento alle moto d'acqua le stesse sono da considerarsi natanti di categoria A ed il loro posizionamento, che potrà avvenire solo in transito, deve essere verificato nel piano degli ormeggi.

3. Le unità da diporto sono classificate nel seguente modo:

- unità assegnatarie: sono i natanti/imbarcazioni che hanno un contratto annuale;
- unità in transito: sono i natanti/imbarcazioni che stazionano nel porto per un periodo limitato di tempo;
- unità di traffico: sono i natanti/imbarcazioni che entrano nel porto e vi rimangono per il tempo necessario per acconsentire lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri e/o materiali;

ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

1. L'assegnazione degli ormeggi, relativamente ai posti disponibili riferiti alle categorie delle unità, è disposta in base all'ordine cronologico delle richieste presentate personalmente o con delega, con opportuni modelli preventivamente predisposti dal gestore del porto, ovvero mediante delega con allegata copia di un valido documento di identità del delegante e del delegato, agli Uffici AMA, dietro versamento di Diritto di Istruttoria pratica "lista d'attesa generale", che procederà ad apporre data certa e numerazione cronologica di arrivo. Dette richieste, trascritte dall'AMA su apposito registro suddiviso per singole categorie, con pagine siglate e numerate sono raccolte in rigoroso ordine cronologico. Il nome, la società o i gruppi di nomi che compaiono congiuntamente nelle liste di attesa dovranno essere gli stessi dell'assegnazione e dal momento dell'assegnazione dovranno essere sempre in possesso di almeno 12 karati dell'unità, pena la non assegnazione.

2. Ogni utente dovrà sottoscrivere al momento dell'assegnazione del posto barca il relativo contratto predisposto dall'AMA, allegando la seguente documentazione:

- documento di identità in corso di validità;
- autocertificazione della residenza;
- Polizza Assicurativa RC;
- foto dell'imbarcazione/natante;
- licenza di navigazione (se immatricolata);
- dichiarazione sostitutiva di atto notorietà attestante le caratteristiche del natante e la proprietà dello stesso, corredato da certificato di omologazione, certificato d'uso del motore.;

In difetto della firma del quale, l'AMA non riterrà valida l'assegnazione e allontanerà coattivamente l'imbarcazione a spese dell'utente. Gli eventuali danni che dovesse subire l'imbarcazione durante la rimozione e la sosta, non potranno essere imputati all'AMA essendo conseguenza dell'incuria del proprietario.

3. L'assegnazione può avvenire anche a società che effettuano charter nautico, noleggio o locazione debitamente autorizzati a norma di legge. È fatto salvo il

rispetto di tutte le norme previste dal presente regolamento. All'atto dell'assegnazione del posto barca l'assegnatario dovrà comunicare i dati delle imbarcazioni (max 3, della stessa categoria) che potranno occupare lo spazio a loro assegnato, previa verifica di compatibilità con il piano degli ormeggi. La tariffa verrà calcolata con riferimento all'imbarcazione/natante di maggiori dimensioni

3bis. Gli ormeggi assegnati hanno durata annuale: 01 gennaio - 31 dicembre.

4. I posti di ormeggio già assegnati saranno considerati a tutti gli effetti rinnovati per l'anno successivo. Gli assegnatari che non desiderino confermare la titolarità del posto di ormeggio sono tenuti ad inviare apposita comunicazione scritta all'AMA, con sottoscrizione a mezzo raccomandata postale o autocertificazione personalmente presentata all'Ufficio Porto entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui la rinuncia si riferisce.

5. Il pagamento del corrispettivo relativo ai posti di ormeggi annuali dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data del ricevimento della comunicazione (raccomandata AR o PEC) dell'AMA cui è allegata la relativa fattura. Il mancato pagamento entro il termine suddetto comporterà l'assegnazione dell'ormeggio ad altro richiedente inserito nella lista d'attesa secondo le modalità del presente articolo. L'AMA si riserva di esercitare le azioni per il recupero del credito, compreso eventuale decreto ingiuntivo e rimozione dell'unità a spese dell'utente, ivi comprese quelle di ricovero e custodia. Gli eventuali danni che dovesse subire l'imbarcazione durante la rimozione o la sosta non potranno essere imputati all'A.M.A., essendo conseguenza dell'incuria del proprietario.

5bis. Su espressa richiesta del proprietario dell'imbarcazione/natante è possibile effettuare, , il pagamento del corrispettivo relativo al posto di ormeggio annuale mediante rateizzazione. Le rate non possono essere in numero superiore a tre. Il pagamento della prima rata dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data del ricevimento della comunicazione (raccomandata AR o PEC) dell'AMA cui è allegata la relativa fattura. Il pagamento dell'ultima rata dovrà avvenire non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso.

Il mancato pagamento entro il termine suddetto comporterà la perdita del diritto di mantenere il posto barca e verrà avviato il procedimento di revoca del posto barca. L'AMA si riserva di esercitare le azioni per il recupero del credito, compreso eventuale decreto ingiuntivo e rimozione dell'unità a spese dell'utente, ivi comprese quelle di ricovero e custodia. Gli eventuali danni che dovesse subire l'imbarcazione durante la rimozione o la sosta non potranno essere imputati all'A.M.A., essendo conseguenza dell'incuria del proprietario. Nel caso in cui il posto barca non venga tempestivamente liberato verrà avviato il procedimento di occupazione abusiva di aree demaniali ai sensi dell'art. 54 del codice della navigazione cui corrisponde l'applicazione dell'art. 1161 del medesimo codice. L'ormeggio, una volta reso libero, verrà assegnato ad altro richiedente inserito nella lista d'attesa secondo le modalità del presente articolo.

6. In caso di mora l'A.M.A. potrà esercitare il diritto di ritenzione a norma dell'art. 2756 c.c., salvo ogni altro diritto e azione legale.

7. In ogni caso l'A.M.A. per questioni di sicurezza di ormeggio e della navigazione si riserva di non accettare imbarcazioni che per ragioni di pescaggio, di larghezza, lunghezza etc., non siano compatibili con le strutture del Porto di Andora;

8. L'A.M.A. predispose, entro il 31 marzo di ogni anno, un particolareggiato piano degli ormeggi per l'utilizzazione razionale dei posti disponibili in relazione alle categorie delle unità ospitabili. Detto piano potrà subire modifiche a seguito di

sopravvenute, impreviste necessità di carattere tecnico. Il posto barca assegnato, per esigenze tecniche ed organizzative potrà essere cambiato, previa comunicazione all'utente. Entro la suddetta data, l'AMA trasmetterà il piano degli ormeggi al Comune di Andora, in qualità di concessionario, per l'approvazione del medesimo, previo parere della competente autorità marittima.

9. Per le richieste di assegnazione di ormeggio non accolte, dovranno essere redatte apposite graduatorie "liste di attesa generali" in relazione alle categorie delle unità: tali liste di attesa sono "aperte" nel senso che saranno inserite, in ordine cronologico, tutte le istanze di ormeggio presentate nel corso dell'anno. Coloro che sono compresi nelle "liste di attesa generali" dovranno dare conferma scritta, a mezzo di raccomandata postale con ricevuta di ritorno e versare un Diritto di Istruttoria pratica "lista d'attesa generale" all'A.M.A. nel periodo dal 01 al 31 gennaio di ogni anno, al fine di poter permanere nelle liste suddette.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'A.M.A. redige una lista di attesa aggiornata e resa pubblica mediante affissione all'apposito albo dell'ufficio del porto.

11. Qualora le liste di attesa della categoria cui appartiene il posto di ormeggio da assegnare sia deserta, lo stesso verrà assegnato alla prima unità della lista della categoria immediatamente inferiore per dimensione.

12. Ogni qualvolta si proceda all'assegnazione di uno o più posti di ormeggio, verrà redatto apposito verbale, di cui l'originale verrà conservato presso l'A.M.A.

13. A.M.A. comunica l'avvenuta assegnazione al richiedente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Qualora entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione non venga confermata l'accettazione da parte dell'assegnatario mediante il pagamento della tariffa corrispondente, e la sottoscrizione del contratto di ormeggio, che decorrerà a far data dal giorno della predetta assegnazione, verrà considerato rinunciatario e cancellato dalla corrispondente lista di attesa. Con il pagamento della relativa tariffa, che costituisce a tutti gli effetti accettazione del posto barca, l'assegnatario accetta implicitamente tutte le norme, nessuna esclusa, per l'uso dei posti barca nel Porto di Andora contenute nel presente Regolamento, oltre che quelle contenute nel Contratto di erogazione dei servizi portuali.

14. Entro 60 giorni il nuovo assegnatario dovrà presentare, pena la decadenza immediata, apposita documentazione comprovante il titolo di proprietà dell'unità oggetto dell'assegnazione (licenza di abilitazione alla navigazione o, per le unità non iscritte, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68, nella quale dovrà essere indicato ogni elemento utile che permetta la chiara individuazione dell'unità: lunghezza fuori tutto, larghezza, cantiere di costruzione, tipo, numero di matricola e colore dello scafo, nonché numero di matricola del motore, nome dell'unità) o copia della dichiarazione di costruzione.

15. Sulla base di tali documenti e dati, all'atto dell'effettiva occupazione, l'A.M.A. provvederà al calcolo dell'eventuale conguaglio (sull'effettiva metratura dell'unità) senza la corresponsione del quale si avrà l'immediata decadenza dell'assegnazione. Qualora i suddetti dati dovessero risultare discordanti da quelli indicati nella documentazione prodotta al momento dell'assegnazione o comunque differenti dall'effettiva metratura dell'unità (lunghezza fuori tutto) la assegnazione del posto barca sarà revocata con effetto immediato e l'unità che occupa il posto dovrà subito essere rimossa, fermo restando le eventuali ulteriori responsabilità ai sensi della normativa vigente.

16. L'A.M.A. si riserva la facoltà di disporre, a spese dell'utente, l'effettuazione da parte dell'organo tecnico competente (R.I.N.A.), qualsiasi misurazione delle unità che non abbiano ottemperato alle prescrizioni del presente comma.

17. Contestualmente l'assegnatario del posto barca autorizza il trattamento dei dati personali acquisiti anche su supporto cartaceo e magnetico, ai sensi della vigente normativa.

18. Tali dati potranno essere conservati, elaborati ed utilizzati unicamente nell'ambito del Ufficio Porto esclusivamente per le previste finalità istituzionali.

19. E' assegnabile il posto di ormeggio al richiedente che abbia in uso l'imbarcazione sulla base di un contratto (dichiarazione di armatore, leasing o locazione), debitamente trascritto ed annotato sulla licenza di abilitazione alla navigazione per le imbarcazioni da diporto e dal quale risulti la disponibilità esclusiva dell'imbarcazione per l'intero periodo per il quale è richiesta l'assegnazione dell'ormeggio.

20. Il Comune di Andora si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di assegnare, uno o più posti barca ad Enti od Associazioni che non perseguono fini di lucro;

ART. 8- OCCUPAZIONE DEL POSTO DI ORMEGGIO ASSEGNATO

1. L' assegnatario del posto di ormeggio non può in alcun caso cedere o sublocare ad altri l'occupazione dell'ormeggio assegnato; parimenti è vietato lo scambio di ormeggio tra assegnatari. La mancata osservanza di tale disposizione comporta la decadenza immediata della titolarità del posto di ormeggio.

2. Il cambio di unità (proprietario che sostituisce l'imbarcazione e/o il natante) potrà essere concesso, a domanda dell'interessato, esclusivamente nei limiti della categoria di appartenenza, previa verifica di compatibilità con il Piano degli Ormeggi e previo pagamento di Tariffa di Istruttoria per rimborso spese pratica "di sostituzione imbarcazione /natante". Il richiedente a tal fine, al momento della domanda, dovrà compilare il modulo apposito, fornire tutti i dati necessari all'A.M.A. per compiere tale verifica preventiva (dimensioni del reale ingombro – comprese le plance di poppa, delfiniere, altezze di bordo, caratteristiche tecniche, ecc).

3. Al termine della verifica di compatibilità e a suo insindacabile giudizio l'Ufficio Porto comunicherà al richiedente, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, la propria determinazione per iscritto.

4. In caso di autorizzazione al cambio unità, l'utente dovrà perfezionare la pratica mediante presentazione della documentazione ufficiale comprovante il titolo di proprietà della nuova unità entro 20 giorni dall'autorizzazione provvisoria. In mancanza di perfezionamento entro i suddetti termini l'autorizzazione provvisoria perderà efficacia e il provvedimento si intenderà negato.

5. Nel caso in cui le dimensioni (larghezza/lunghezza) del natante/ o imbarcazione fossero diverse da quella precedenti, e incompatibili con il Piano degli Ormeggi, l'A.M.A. potrà negare l'autorizzazione al cambio unità.

6. L'A.M.A. si riserva la facoltà di disporre, a spese dell'utente, l'effettuazione da parte dell'organo tecnico competente (R.I.N.A.), di qualsiasi misurazione delle

unità se ritenute diverse da quelle dichiarate. Qualora l'imbarcazione risulti difforme da quella autorizzata, l'utente decadrà immediatamente dall'assegnazione del posto barca.

7. Ove la nuova unità non rientri nella stessa categoria della unità precedente o qualora il pescaggio risulti non compatibile con il posto di ormeggio assegnato per predetta nuova unità, la sostituzione potrà essere accordata dall'A.M.A. compatibilmente con le disponibilità di ormeggio della categoria richiesta (rinunce). A tal fine l'assegnatario potrà richiedere preventivamente, previo versamento di Tariffe di Istruttoria pratica "lista prioritaria", l'eventuale assegnazione di un posto di ormeggio per un'unità di categoria superiore o inferiore, presentando personalmente l'istanza all'A.M.A. che la inserirà in rigoroso ordine cronologico su apposito registro suddiviso per categorie. Le modalità ed i tempi per l'accoglimento eventuale di tali richieste coincideranno con la redazione del Piano annuale degli ormeggi di cui all'art. 9 comma 8.

8. Relativamente alle richieste di cambio di categoria è istituita un'apposita "lista d'attesa prioritaria" i cui iscritti hanno la precedenza nella eventuale assegnazione rispetto alle liste generali, limitatamente alle eventuali rinunce ricevute entro il 30 Novembre.

9. Ogni assegnatario che per qualsiasi motivo (crociera, rimessaggio invernale, alloggio per lavori etc.) intenda lasciare libero il posto barca per più di 3 (tre) giorni dovrà comunicare la durata dell'assenza all'A.M.A. affinché la stessa possa disporre del posto libero. L'assegnatario dovrà, inoltre indicare la prevista durata dell'assenza e dovrà altresì comunicare con almeno 3 giorni d'anticipo la data del rientro.

10. L'A.M.A. potrà, in qualsiasi momento, disporre, tramite proprio personale, accertamenti sui documenti di bordo (Licenza di Navigazione per le unità immatricolate, altri documenti ufficiali per i natanti) allo scopo di verificare la concordanza dei dati (estremi di immatricolazione, lunghezza, larghezza, stazza ecc.) in essi riportati con quelli indicati nella documentazione prodotta al momento dell'assegnazione. Gli armatori sono tenuti alla tempestiva esibizione di tali documenti.

11. Qualora i dati riportati sui documenti dovessero risultare discordanti da quelli indicati nella documentazione prodotta al momento dell'assegnazione, l'assegnazione del posto barca sarà revocata con effetto immediato e l'unità che occupa il posto dovrà subito essere rimossa. Ove l'utente non vi provveda, l'A.M.A. ricorrerà alla rimozione d'ufficio con addebito all'utente delle spese e dei rischi ivi comprese quelle di ricovero e custodia e l'utente espressamente autorizza l'A.M.A. all'emissione di decreto ingiuntivo a suo carico per il recupero dei canoni e delle spese dovute.

ART. 9 – ULTERIORE UTILIZZO DELLE BANCHINE

1. In presenza di eventuali, contingenti esigenze connesse con la sosta in porto di unità militari o, in genere, dello Stato ovvero con il rilascio forzato di unità da traffico, pesca o diporto, per motivi di sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, ovvero per altre non prevedibili particolari esigenze, di polizia e sicurezza portuale l'Ente gestore, è tenuto, dietro richiesta anche verbale dell'Autorità Marittima, a rendere immediatamente disponibili gli accosti necessari fino al termine delle esigenze.

3. Il Comune di Andora si riserva la facoltà, con provvedimento motivato, di

assegnare temporaneamente, aree per manifestazioni ed eventi.

ART. 10 – TARIFFE PER ORMEGGI

1. Le tariffe saranno differenziate per tipologia:

1. Non residenti;
2. Residenti.
3. Transito.
4. Transito per manifestazioni organizzate da operatori portuali.
5. Temporanei per operatori portuali.
6. Unità da pesca professionisti
7. Tariffa di charter nautico

2. Le tariffe dei servizi portuali relativi ai posti di ormeggio annuali sono determinate annualmente dal Comune di Andora con deliberazione di giunta.

3. Le tariffe dei servizi portuali di transito (punti 3. e 4.) di alta, media e bassa stagione sono determinate annualmente dal Comune di Andora, con deliberazione di giunta.

4. La tariffa residenti viene applicata all'assegnatario di posto barca (persona fisica) che risulti residente nel Comune di Andora al momento dell'emissione della fattura.

5. Qualora la Direzione del Porto venga a conoscenza di dichiarazioni mendaci, per quanto riguarda i natanti, per il godimento dalla tariffa scontata residenti, rescinderà immediatamente il contratto senza che nulla sia dovuto al contraente.

6. E' fatto obbligo all'Utente che intende godere della tariffa scontata residenti la trasmissione della documentazione comprovante la residenza, entro la fine del mese di febbraio dell'anno contrattuale.

7. L'Autorità marittima è esente al pagamento di qualsiasi tipo di tariffa.

ART. 11–TARIFFE DI ISTRUTTORIA.

1. Si considerano le seguenti tariffe di istruttoria delle relative pratiche eseguite direttamente dall'A.M.A.:

1. Tariffa di Istruttoria pratica lista d'attesa generale
2. Tariffa di Istruttoria pratica lista d'attesa prioritaria
3. Tariffa di Istruttoria pratica sostituzione imbarcazione/natante
4. Tariffa di Istruttoria pratica subingresso parziale
5. Tariffa di Istruttoria pratica volturazione assegnatario

2. Le sopraelencate tariffe di Istruttoria verranno applicate dal 01/01/2011.

3. In riferimento alle tariffe di istruttoria per subingresso e volturazione le stesse non verranno applicate alle pratiche in corso prima dell' 01/01/2011 salvo specifica richiesta da parte dell'utente.

4. Le tariffe di Istruttoria sono determinate annualmente dal Comune di Andora con deliberazione di Giunta.

ART. 12–TARIFFE PER ATTIVITÀ E SERVIZI

1. Si considerano le seguenti tariffe di attività e servizi prestati dall'AMA srl~~e~~ su richiesta scritta dell'assegnatario del posto barca:

1. Tariffe per servizi sosta in secca
2. Tariffe per servizi di assistenza al traino
3. Tariffe per uso scivolo
4. Tariffe per servizio intervento subacqueo:
 - a. Cima nell'elica
 - b. 2° ormeggio
 - c. Recupero oggetti
 - d. Controllo subacqueo
5. Tariffe per servizio lavanderia (gettone lavanderia)
6. Tariffe scheda magnetica per accesso porto e bagni
7. Tariffe di cauzione per scheda magnetica transiti
8. Tariffe per noleggio bicicletta
9. Tariffe per solarium

2. Le presenti tariffe di attività e servizi sono determinate annualmente dal Comune di Andora con deliberazione di Giunta.

3. L'autorità marittima è esente al pagamento delle tariffe di cui al punto 1, 2 e 3 del presente articolo;

ART. 13 - VENDITA DELLE IMBARCAZIONI

1. La vendita totale a terzi delle unità non trasferisce in alcun caso all'acquirente il diritto di occupare il posto di ormeggio medesimo, anche se il venditore non intenda più occuparlo, salvo quanto qui regolamentato.

2. Qualora l'unità assegnataria venga venduta per parte di carati, l'acquirente (singolo o più persone o società) avrà diritto di usufruire del posto di ormeggio unitamente al venditore, a condizione che quest'ultimo partecipi alla proprietà dell'unità per almeno 12 (dodici) carati, previa comunicazione debitamente documentata a A.M.A. e previo pagamento della Tariffa di Istruttoria per subingresso. La comproprietà del natante/imbarcazione non trasferisce la titolarità del posto barca.

3. Il trasferimento della titolarità del posto barca a seguito di cessione di carati sarà possibile solo a condizione che siano trascorsi almeno due anni di comproprietà ininterrotta sulla medesima unità assegnata, qualora l'acquirente ne ottenga la proprietà esclusiva provvedendo all'acquisto dei residui 12 carati. L'acquirente, su istanza del venditore, previa comunicazione debitamente documentata a AMA e pagamento della tariffa di Volturazione, avrà quindi diritto all'intestazione quale assegnatario del posto di ormeggio.

4. Contestualmente sia il venditore che il nuovo assegnatario, se presenti in lista di attesa per un posto barca di identica categoria, verranno cancellati dalla stessa. Successivamente il nuovo assegnatario, potrà liberamente sostituire l'imbarcazione/natante nel rispetto delle dimensioni del posto di ormeggio, ai sensi dell'art. 10 comma 2.

5. Qualora l'ormeggio venga assegnato originariamente a due o più soggetti comproprietari dell'unità, essi continueranno ad avere il diritto di occupare l'ormeggio fintantoché almeno 12 (dodici) carati dell'unità rimangono di loro proprietà o di almeno uno di essi; in caso contrario si applicheranno le disposizioni di

cui al comma precedente.

6. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei trasferimenti di proprietà per successione a causa di morte; in tal caso gli eredi diventeranno assegnatari dell'ormeggio, sempreché ne diano conferma all' A.M.A. entro dodici mesi dalla data di decesso.

ART. 14 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO AD UNITÀ DA PESCA PROFESSIONISTI.

1. L'assegnazione di nuovi posti di ormeggio ad unità da pesca professionisti viene conferita compatibilmente con la disponibilità di questi. Apposite istanze di assegnazione dovranno essere presentate dagli interessati all'A.M.A..

2. Pena la mancata validità, l'istanza dovrà essere corredata dalla copia della licenza di navigazione, del ruolino equipaggio e della licenza di pesca in corso di validità.

ART. 15 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO TEMPORANEI AD OPERATORI PORTUALI.

1. Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza sono definiti operatori portuali:

- a) cantieri navali;
- b) officine di riparazione;
- c) rivenditori/ concessionari di mezzi navali;
- d) mezzi che operano per conto del Comune di Andora.

2. Salvo i casi di comprovata impossibilità a provvedere da parte dell'A.M.A. ai soggetti di cui sopra potrà essere concesso, dietro istanza da presentare all'A.M.A. srl, un singolo posto di ormeggio con l'applicazione di una apposita tariffa, per la permanenza massima di 15(quindici) giorni all'anno solare per singola imbarcazione. Tale permanenza potrà essere prorogata di 7 (sette) giorni rinnovabili anche in periodi diversi, nel periodo di alta stagione, di 14 (quattordici) giorni rinnovabili nel periodo di media e bassa stagione, per accertate necessità, previa presentazione di apposita documentata istanza all'A.M.A. srl .

3. I soggetti di cui al precedente punto 1) potranno usufruire della sopraccitata assegnazione solo per quelle operazioni connesse con la propria attività e compatibili con questo regolamento (esempio: riparazioni meccaniche e cantieristiche, allestimenti, operazioni necessarie a rendere idonee alla navigazione le unità da diporto in corso di vendita munite di targa temporanea ect.).

4. L'assegnazione dei predetti posti di ormeggio dovrà essere registrata sull'apposito registro dal quale si evinca il tipo di unità, la durata della sosta e la tipologia di lavorazioni.

5. Gli ormeggi relativi ai commi 2., 3. e 4. verranno assegnati esclusivamente in caso di disponibilità di posti in transito, fermo restando il rispetto degli obblighi della disciplina dei transiti stessi.

6. Gli ormeggi relativi ai commi 1 lettera d) verranno assegnati gratuitamente o non, direttamente dal Comune e comunicati direttamente all'A.M.A. per gli adempimenti di competenza.

7. Gli ormeggi relativi ai commi 1 lettera a) e c) verranno assegnati con l'applicazione di una apposita tariffa, da definirsi annualmente con delibera di Giunta Comunale, in caso di disponibilità di posti in transito, fermo restando il rispetto degli obblighi della disciplina dei transiti stessi, anche in occasione di manifestazioni collegate alla nautica, organizzate dagli operatori, con l'obiettivo di aumentare l'affluenza di turisti e di presenze nel porto turistico andrese.

ART. 16 - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI DESTINATI AL TRANSITO

1. Sono posti di ormeggio destinati alle unità in transito quelli individuati nel Piano degli Ormeggi e gli ormeggi annuali lasciati temporaneamente liberi dagli assegnatari come da usi marittimi.

2. Previa disponibilità logistica, chiunque intenda usufruire di un posto di ormeggio al transito deve contattare obbligatoriamente, tramite VHF canale 9, l'Ufficio Porto prima di entrare in Porto e registrarsi personalmente al momento dell'arrivo, con documenti personali e dell'imbarcazione, presso l'Ufficio Porto oppure presso gli ormeggiatori durante la chiusura dell'Ufficio. Dovrà essere debitamente compilata un'apposita scheda tecnica per la raccolta dei dati. Tali dati dovranno essere resi disponibili all'Autorità Marittima e contenere:

- complete generalità dell'utente;
- estremi del documento di riconoscimento e dati identificativi dell'unità, oltre ad un recapito telefonico per eventuali emergenze.

I dati verranno trattati da A.M.A. nel rispetto del D. lgs. 196/2003 e ss mm.

3. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.

4. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili.

Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) fino a 50 posti barca: due;
- b) fino a 100 posti barca: tre;
- c) fino a 150 posti barca: cinque;
- d) fino a 250 posti barca: dieci;
- e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
- f) da 501 a 750 posti barca: venti;
- g) oltre 750 posti barca: venticinque.

5. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili.

Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

- a) fino a 80 posti barca: uno;
- b) fino a 150 posti barca: due;
- c) fino a 300 posti barca: tre;
- d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
- e) da 400 a 700 posti barca: sei;
- f) oltre 700 posti barca: otto.

6. Per la finalità di cui al comma 5 è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.

7 La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 5, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta all'autorità marittima competente.

8. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

9 Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 5 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni meteorologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello stazionamento.

10. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 4 e 5 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorità marittima territorialmente competente.

11. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.

12. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.

13. Le tariffe per il servizio di ormeggio “in transito”, determinate con apposito provvedimento dal Comune di Andora, saranno rese pubbliche mediante affissione in apposite bacheche all’interno dell’approdo, nonché pubblicate sul sito internet del Soggetto gestore.

ART. 15 - NUMERAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO

1. L’ A.M.A. dovrà numerare e mantenere la numerazione dei posti di ormeggio.

ART. 16 - NORME DI COMPORTAMENTO E SERVIZIO ASSISTENZA IN PORTO.

1. Durante l’orario di servizio i marinai di banchina dell’A.M.A. sono dotati di apparecchio ricetrasmittente VHF portatile, sintonizzato in ascolto sul canale 9. Le unità da diporto che necessitano di assistenza per l’ormeggio o disormeggio devono contattare i marinai di banchina direttamente sul canale 9 VHF prima dell’inizio delle manovre stesse.

2. Ai marinai è fatto divieto di condurre personalmente le unità da diporto in fase di ormeggio e disormeggio (salvo casi di emergenza o per motivi di sicurezza) . Essi dovranno limitarsi a prestare assistenza alle unità impegnate nelle manovre di entrata o uscita dal posto barca.

3. Per motivi di sicurezza e/o di emergenza i marinai sono autorizzati a salire a bordo delle unità da diporto all’ormeggio, anche in assenza dell’armatore o un suo rappresentante incaricato, per assicurare gli ormeggi, spostando se del caso cime e catene.

4. L’A.M.A. non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni a persone e/o cose causati da rotture di ormeggi di proprietà dell’utente (fatta eccezione per la rottura delle catene di cui al precedente punto o di bitte, anelli di ormeggio o catenarie in banchina) o da un non corretto ormeggio dell’unità.

5. In ogni caso l’A.M.A. non è responsabile di eventuali furti ad oggetti ed imbarcazioni presenti nella struttura portuale, dovendosi intendere il servizio di guardianaggio ad esclusivi fini tecnici.

6. Per motivi di sicurezza l’area portuale potrà essere protetta e sorvegliata da un sistema di telecamere a circuito chiuso con videoregistrazione e webcam a tutela degli utenti e delle infrastrutture.

7. Gli assegnatari di posto barca devono comunicare alla Direzione del Porto il proprio recapito telefonico di pronta reperibilità in caso di urgenza.

8. Ogni unità occupante un posto barca dovrà essere sempre ormeggiata a regola d’arte con cime di idonea dimensione (mm 12 per natanti da 5 a 7 metri ft; mm da 14 a 16 per imbarcazioni da 7 a 9 metri ft; mm da 18 a 24 per imbarcazioni oltre i 9 metri ft); tutte le unità dovranno provvedere alla messa in opera di due molle di idoneo diametro, atte ad ammortizzarne il tiro, con by-pass di sicurezza in catena ed avere in opera almeno tre parabordi su entrambi i lati, di diametro non inferiore a cm 15 per natanti da 5 a 7 metri ft; da cm 20 per natanti o imbarcazioni da metri 7 a mt 9 ft; 4 parabordi su entrambi i lati da cm 25 per imbarcazione oltre i 9 metri ft. In

caso di carenza o di mancato tempestivo intervento da parte dell'assegnatario, l'A.M.A provvederà ad avvisare l'Autorità Marittima.

9. Gli utenti che necessitano di far spostare la propria unità da un punto all'altro all'interno dello specchio acqueo portuale devono farne richiesta all'Ufficio Porto, che vi provvederà con proprio personale e mezzi qualora tecnicamente possibile. Le spese del servizio di traino sono a carico del richiedente secondo apposita tariffa stabilita annualmente. Nel caso in cui risultasse necessaria la rimozione e l'alaggio dell'unità dal posto barca, i costi relativi verranno addebitati totalmente all'utente.

10. Nel caso risultasse necessaria la rimozione e l'alaggio dell'unità dal posto barca, la Direzione del Porto intimerà all'assegnatario di rimuovere l'unità stessa entro il termine ritenuto possibile. Qualora l'assegnatario non provveda nel termine stabilito, vi provvederà l'AMA srl con totale addebito delle spese a carico dell'assegnatario. L'AMA srl rimane comunque manlevata da ogni responsabilità per danni che si potessero verificare durante le operazioni suddette.

11. Tutte le unità dotate di motore a benzina dovranno aprire il vano motore e/o aerare le sentine almeno una volta al giorno, al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi. Le stesse unità dovranno inoltre effettuare la suddetta operazione prima di ogni avvio del motore. E' vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificatamente omologati a tale scopo (es. latte, taniche, fusti etc). E' altresì vietato effettuare rifornimenti di carburante al di fuori dell'idonea area opportunamente attrezzata.

12. Tutte le unità ormeggiate dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti i posti barca vicini.

13. Al fine di evitare inutili ed onerosi sprechi d'acqua, è fatto obbligo a tutti gli utenti di impiegare manichette efficienti munite di chiusure terminali automatiche. Al termine dell'uso tutte le manichette non dovranno essere lasciate in banchina ma regolarmente raccolte e/o depositate a bordo delle unità. All'interno dell'area portuale non si è tenuti ad assicurare la fornitura d'acqua nei casi di avarie, di disfunzioni dell'impianto e nei periodi di particolare siccità e ciò non potrà comportare una modifica della tariffa applicata

14. Al fine di prevenire incidenti è assolutamente vietato approntare linee elettriche volanti e lasciare incustoditi cavi inseriti nelle colonnine di erogazione dell'energia elettrica, anche ad interruttore spento. La fornitura di energia elettrica può avvenire solo con l'impiego delle prese previste, che devono essere di proprietà dell'Utente; ogni allaccio in forma diversa da quello previsto verrà perseguito; In caso di non rispetto da parte degli utenti di tali regole, nell'ottica di prevenzione incendi, gli ormeggiatori saranno abilitati a staccare i cavi incustoditi dalle colonnine di erogazione dell'energia elettrica. E' vietato appoggiare biciclette od altro alle colonnine ed alle protezioni. All'interno dell'area portuale non si è tenuti ad assicurare la fornitura d'energia elettrica nei casi di avarie ed incompletezze degli impianti e ciò non potrà comportare una modifica della tariffa applicata

15. Tutte le unità ormeggiate nel Porto di Andora devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, di galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, dimostrati da certificati di sicurezza in corso di validità quando previsti dalla normativa vigente in materia e devono inoltre essere regolarmente assicurate ai sensi di legge con contrassegno debitamente esposto. L'Ufficio Porto segnalerà ogni unità che a proprio giudizio non risponda ai requisiti suddetti all'Autorità Marittima per l'adozione di

eventuali provvedimenti di competenza.

16. Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima che si avvarrà della collaborazione del personale della Direzione del Porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza agli incendi summenzionati saranno a carico dell'Utente riconosciuto responsabile, a cui sarà addebitato altresì l'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi, agli arredi e alle attrezzature portuali.

17. E' vietato manomettere e/o modificare le colonnine di erogazione elettrica ed idrica nonché far correre tubi e cavi lungo le banchine e pontili.

18. E' assolutamente vietato installare qualsiasi tipo di oggetto (passerelle, scalette, gradini ecc.) alle banchine / pontili.

19. È assolutamente vietato la balneazione, le immersioni subacquee e la pesca di ogni tipo all'interno dell'area portuale. L'Utente per ogni problema deve rivolgersi alla Direzione del Porto che potrà intervenire a spese dell'Utente con personale proprio o da essa incaricato, specificamente autorizzato e abilitato.

20. All'interno dell'area portuale gli animali dovranno essere tenuti sotto controllo e prese tutte le precauzioni al fine di evitare che gli stessi possano arrecare molestia o disagio agli utenti (es: i cani vanno tenuti al guinzaglio) e sporcare gli spazi comuni.

CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ATTINENTI ALLA NAVIGAZIONE ED AL TRAFFICO MARITTIMO NELL'AMBITO DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE.

ART. 17 - LIMITI DI VELOCITÀ

1. La velocità delle unità nell'ambito portuale di Andora è disciplinata dalla vigente ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano e Albenga.

ART. 18 - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

2. La sicurezza della navigazione all'interno dell'ambito portuale è ai sensi del Regolamento di Sicurezza del Porto di Andora approvato con Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano e Albenga.

ART. 19 – ORMEGGI

1. Tutte le unità dovranno essere ormeggiate in andana (di poppa, perpendicolari alla banchina/pontile) come previsto dall'art. 67 del Reg. C.N.

2. E' facoltà dell'A.M.A., per motivi urgenti di sicurezza, cambiare in qualsiasi momento il posto di ormeggio delle unità; in tal caso la manovra dovrà essere eseguita a cura del proprietario dell'unità con proprio equipaggio.

3. Nel caso in cui l'unità sia sprovvista di equipaggio e/o il proprietario si trovi nell'impossibilità di eseguire la manovra disposta, vi provvederà l'A.M.A. con proprio personale abilitato a rischio del proprietario.

4. Ogni unità dovrà essere ormeggiata a regola d'arte come da Art. 16 comma

8.

5. Le molle, i grilli, le cime di ormeggio e i parabordi devono essere mantenuti, a cura e spese degli utenti sempre in perfetto stato.

6. Durante le manovre di ormeggio/disormeggio è assolutamente vietato far uso dell'ancora, se non in caso di immediata e certa urgenza.

7. L'A.M.A. ha l'obbligo di mantenere in efficienza, e controllare periodicamente, le proprie sistemazioni di ormeggio (catenarie, corpi morti, gavitelli, pontili galleggianti, e gli altri arredi della banchina). L'A.M.A. fornisce, compresa nella quota annuale di stazionamento, una catena per ogni unità per l'ormeggio di prora, normalmente sul lato di dritta, periodicamente ispezionata e sostituita ove necessario. Gli utenti che desiderano un secondo ormeggio di prora su catena devono farne richiesta all'Ufficio Porto. La fornitura del secondo ormeggio di prora è a carico del richiedente, la posa in opera dello stesso verrà fatturata secondo apposita tariffa stabilita annualmente. E' consigliabile il secondo ormeggio di prora per le imbarcazioni della categoria "D" e "E". L'AMA srl non risponde dei danni cagionati dalle avverse condizioni meteo marine alle attrezzature di attracco e non, alle unità ormeggiate, catenarie, grilli, pendini, alle persone ed alle cose in genere in tutta l'area portuale, sia in mare che in secca. Si precisa che sono in ogni caso esclusi reclami per danni conseguenti all'azione del vento oltre "forza sei" della Scala Beaufort, come da rilevazioni strumentali locali.

ART. 20 - NORME ANTINQUAMENTO

1. I rifiuti prodotti dalle unità ormeggiate in porto devono essere sistemati, dagli utenti, in idonei sacchetti ben chiusi e introdotti nei cassonetti di raccolta posizionati in porto. Gli olii esausti e le eventuali batterie dovranno essere depositati negli appositi contenitori; gli stessi sono accentrati presso un unico punto di raccolta (deposito temporaneo non sottoposto a procedure di autorizzazione), il cui gestore è A.M.A. S.r.l. che dovrà farsi carico di :

- provvedere alla custodia dell'area e dei contenitori, garantendo il ritiro da parte dei consorzi obbligatori o ditte autorizzate ai sensi normativa vigente;
- consegnare a chi effettua il conferimento un modulo per l'annotazione delle informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto conferito e per la segnalazione dei disservizi e delle inadeguatezze; pubblicizzare adeguatamente presso l'impianto la possibilità di utilizzare lo stesso;
- distribuire materiale informativo o evidenziare mediante adeguati avvisi l'organizzazione del servizio di raccolta rifiuti in ambito portuale.

In caso di deposito diverso dovrà essere applicata la normativa vigente.

ART. 21 – DIVIETI

1. A cura dell'Autorità Marittima.

2. Qualsiasi attività pericolosa o contraria al presente regolamento verrà segnalata all'Autorità Marittima per gli opportuni provvedimenti.

CAPO V - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMBITO PORTUALE

ART. 22 - LAVORI SU UNITÀ

1. Chiunque intenda effettuare lavori vari per conto terzi all'interno del porto, dovrà essere iscritto nei registri previsti dall'art. 68 del Codice della Navigazione, tenuti dalla Capitaneria di Porto di Savona.

2. E' fatto espresso divieto di effettuare lavori di ristrutturazione, pitturazione, carteggiatura, taglio o altri lavori, non riconducibili a minimi interventi accessori, sulle unità all'ormeggio.

3. Per lavori su unità e per quanto riguarda la zona destinata a tali lavori si rimanda all'ordinanza in vigore per la zona di alaggio e varo e al regolamento per la zona denominata hobbistica.

ART. 23 – RESPONSABILITÀ

1. L'utente è direttamente responsabile per le eventuali infrazioni alle leggi e regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia, ambientale e di sicurezza.

CAPO VI - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SCALO DI VARO E ALAGGIO.

ART. 24 – MODALITÀ E LIMITI DI USO

1. L'uso dello scivolo è riservato alle derive, ai gommoni e ai piccoli natanti presso il Porto di Andora, come meglio definiti dalla vigente Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano e Albenga approvante il regolamento di sicurezza;

2. Disposizioni gestionali - al fine di ottenere l'autorizzazione all'utilizzo e all'accesso alla struttura nelle modalità di cui al punto 5 del presente articolo, i privati, gli Enti e/o le Associazioni richiedenti dovranno preventivamente sottoscrivere apposita richiesta agli uffici del porto nel normale orario di apertura al pubblico, per presa visione e accettazione del presente Regolamento e munirsi di apposito "buono" che verrà rilasciato e che dovrà essere esibito al personale che ne faccia richiesta;

3. La tariffa forfettaria è fissata annualmente dal Comune di Andora da regularsi anticipatamente all'atto del rilascio dell'autorizzazione, salvo eventuale gratuità in caso di richiesta di patrocinio del Comune di Andora ai richiedenti;

4. Il Comune di Andora, e per esso il gestore del porto ai sensi dell'art. 45 bis, declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivanti da un uso dello scivolo non conforme al presente Regolamento e per informazioni non veritiere rilasciate all'atto della richiesta;

5. L'accesso all'area portuale delle auto e/o dei carrelli che intendano usufruire dello scivolo è limitato al tempo strettamente necessario per le operazioni di alaggio e varo. La sosta dei carrelli è consentito esclusivamente agli utenti al transito. L'utilizzo dello scivolo è consentito, in presenza del personale A.M.A, previa acquisizione del "buono" di cui al punto 2 del presente articolo.

6. Ogni violazione al presente Regolamento comporterà l'immediata inibizione del servizio per il trasgressore e la segnalazione alla Delegazione di Spiaggia di Andora per i provvedimenti di competenza. Il Comune di Andora, e per esso il gestore del porto ai sensi dell'art. 45 bis, si riserva inoltre la facoltà di attuare ogni azione di rivalsa nelle sedi opportune per il risarcimento degli eventuali danni subiti.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento entra in vigore a far tempo dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente quello approvato con delibera della C. C. n° 68 del 30 novembre 2016;
3. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.

ART. 26 – CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli Utenti e l'AMA srl, è eletto quale Foro competente quello di Savona.

ART. 27 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente testo del “Regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nel bacino turistico di Andora” è da considerarsi parte integrante di ogni contratto stipulato con l'Ufficio Porto.
2. Le nuove disposizioni contenute nell'Art. 13 non si applicano alle pratiche in corso prima del 1/1/11 salvo richiesta specifica dell'utente e previo pagamento dei diritti di subingresso e di volturazione. Quindi, per le pratiche in corso prima del 1/1/11, se non viene fatta specifica richiesta l'acquirente nuovo assegnatario decadrà immediatamente dall'assegnazione in caso di cessione nei cinque anni successivi anche di parte dei carati dell'unità acquistata. Contestualmente il nuovo assegnatario verrà immediatamente cancellato dalle liste d'attesa ove fosse presente. Il venditore, infine, oltre a non poter più essere assegnatario di un nuovo posto di ormeggio per cinque anni verrà immediatamente cancellato dalle liste d'attesa ove fosse presente.

SOMMARIO

REGOLAMENTO COMUNALE	1
PER LO STAZIONAMENTO DELLE UNITA' DA	1
DIPORTO	1
NEL BACINO TURISTICO DI ANDORA.....	1
CAPO I -.....	1
INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DELLE AREE	
PORTUALI.....	1
ART. 1 - INDIVIDUAZIONE E SISTEMAZIONE BANCHINE E PONTILI	1
ART. 2 - INDIVIDUAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE INTERNE ALL'AREA	
PORTUALE.....	3
CAPO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ATTINENTI AI	
SERVIZI PORTUALI.	3
ART. 3 - GESTORE PORTO	3
ART. 4 – SERVIZI PORTUALI.....	4
CAPO III - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI	4
ART. 5 - TIPOLOGIA ORMEGGI.....	4
ART. 6- CATEGORIA DELLE UNITÀ DA DIPORTO	4
ART. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI.....	5
ART. 8- OCCUPAZIONE DEL POSTO DI ORMEGGIO ASSEGNATO	8
ART. 9 – ULTERIORE UTILIZZO DELLE BANCHINE	9
ART. 10 – TARIFFE PER ORMEGGI.....	10
ART. 11–TARIFFE DI ISTRUTTORIA.	10
ART. 12–TARIFFE PER ATTIVITÀ E SERVIZI.....	11
ART. 13 - VENDITA DELLE IMBARCAZIONI.....	11
ART. 14 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO AD UNITÀ DA PESCA	
PROFESSIONISTI.	12
ART. 15 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO TEMPORANEI AD OPERATORI	
PORTUALI.....	12
ART. 16 - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI DESTINATI AL TRANSITO	13
ART. 15 - NUMERAZIONE DEI POSTI DI ORMEGGIO	15
ART. 16 - NORME DI COMPORTAMENTO E SERVIZIO ASSISTENZA IN PORTO.	15
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ATTINENTI ALLA	
NAVIGAZIONE ED AL TRAFFICO MARITTIMO	
NELL'AMBITO DELLO SPECCHIO ACQUEO PORTUALE. 17	
ART. 17 - LIMITI DI VELOCITÀ.....	17
ART. 18 - SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE.....	17
ART. 19 – ORMEGGI.....	17
ART. 20 - NORME ANTINQUINAMENTO.....	18
ART. 21 – DIVIETI.....	18
CAPO V - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ INERENTI	
L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMBITO PORTUALE.....	19
ART. 22 - LAVORI SU UNITÀ.....	19
ART. 23 – RESPONSABILITÀ	19
CAPO VI - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SCALO DI	
VARO E ALAGGIO.....	19
ART. 24 – MODALITÀ E LIMITI DI USO	19
ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	20
ART. 26 – CONTROVERSIE	20
ART. 27 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	20
SOMMARIO	21